

Alcune riflessioni da una prima lettura del testo:

- (i) la legge di conversione non ha apportato alcuna modifica al comma 1, nel quale era ed è rimasta indicata la data del 15 aprile 2020 come termine del periodo, decorrente dal 23 febbraio 2020, da non considerare per il conteggio della “sospensione”. Sennonché tale termine era già stato prorogato al 15 maggio 2020 in forza dell’articolo 37 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23. Quindi, dove al comma 1 bis si opera riferimento al “*Il periodo di sospensione di cui al comma 1*”, il Legislatore ha inteso riferirsi al 15 aprile o al 15 maggio? E’ verosimile che si volesse riferire alla seconda data, ma forse sarebbe stato meglio specificarlo;
- (i) il comma 1 bis estende l’applicabilità del periodo di sospensione ad una serie di atti e procedimenti che prima si trovavano in una zona d’ombra, operando esplicito riferimento anche ai termini “*di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali*”; trattandosi di un articolo dedicato ai procedimenti amministrativi appare non appropriatissimo il riferimento ad attività di natura giurisdizionale, soprattutto senza alcuna ulteriore specificazione sulla tipologia dei ricorsi e dell’attività difensiva cui la norma si riferisce (potrebbe essere che si tratti solamente dell’attività difensiva e dei ricorsi connessi ai soli casi rientranti nelle casistiche di cui al comma 1 bis, anche in questo caso sarebbe forse stato meglio specificarlo);
- (ii) il nuovo comma 2 stravolge poi la portata dello stesso comma del decreto legge, atteso che prevede una proroga a tempo oggi indefinito della validità degli atti ivi indicati. Infatti tutti tali atti scaduti o scadenti tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020, beneficeranno di un ulteriore termine di 90 giorni che però comincerà a decorrere dalla “*dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza*”, quindi da una data che allo stato è futura ed incerta atteso che non sappiamo quando verrà “dichiarata” la cessazione dello stato di emergenza (è vero che l’attuale provvedimento in vigore ha dichiarato lo stato di emergenza sino al 31 luglio 2020, ma la norma in esame parrebbe presupporre che comunque vi sia un nuovo provvedimento dichiarativo della

cessazione dello stato emergenziale). Il Legislatore ha quindi deciso di trattare nello stesso modo la proroga di tali atti indipendentemente dal fatto che la relativa scadenza possa essere intervenuta il 1° di febbraio o il 30 di luglio 2020; l'applicabilità della proroga di validità prevista dal comma 2 è quindi estesa in modo esplicito alle SCIA, alle autorizzazioni ambientali ed alle autorizzazioni paesaggistiche. Attenzione però che il comma in esame si applica solo agli atti "scaduti o in scadenza" nel periodo indicato, per cui per quelli che scadranno dopo il 31 luglio 2020 dovrà essere presentata specifica istanza di proroga, eventualmente anche facendo leva su quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo;

- (iii) con il comma 2 bis, che riguarda in sintesi i piani attuativi, il Legislatore ha invece utilizzato un'altra soluzione: è prevista genericamente una proroga di 90 giorni per i termini "*in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020*"; ancora una volta la previsione è piuttosto equivoca: con ogni probabilità si è inteso portare tutte le scadenze ai novanta giorni successivi al 1° agosto 2020, ma ciò non pare quello che risulta dal contenuto letterale della norma che, così come è scritta, parrebbe significare che i novanta giorni decorrano dalla data di scadenza di ciascun termine (con il paradosso secondo cui un termine scaduto il 1° febbraio 2020 e prorogato di 90 giorni, sarebbe stato comunque scaduto al momento della pubblicazione sulla GU della legge di conversione);
- (iv) il comma 3, modificato solo in parte dalla legge di conversione, potrebbe poi creare qualche problema applicativo, atteso che, escludendo l'applicazione dell'articolo 103 ai termini stabiliti da specifiche disposizione dello stesso decreto e dei decreti precedenti, comporta in linea teorica l'obbligo di conoscere tutti i dettagli dei decreti richiamati.